

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1- Il presente Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. E' espressione, altresì, della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112.

2- Per *polizia amministrativa locale* si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni, o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi, o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1- Il presente Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza, qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazioni di aree e spazi pubblici diverse dalle occupazioni con arredi e strutture complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, già disciplinate con specifico regolamento comunale;
- c) commercio in sede fissa ed esercizi pubblici salvo quanto previsto da normative specifiche;
- d) quiete pubblica e privata
- e) protezione e tutela degli animali per quanto non previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali;
- f) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro.

2- Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3- Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Locale.

Articolo 3 - Definizioni

1- Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune":

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture d'uso comune collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2- Per "fruizione di beni comuni" s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3- Per "utilizzo di beni comuni" s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1- Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco mediante consegna diretta agli uffici competenti, invio PEC (comunepiombino@postacert.toscana.it) o con APACI (servizi on line sul sito istituzionale).

2- L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3- Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4- L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5- Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6- Il Dirigente dell'Ufficio competente può modificare, sospendere e revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

7- L'atto che affida alle imprese gli interventi su beni di proprietà comunale e nell'interesse di essa, costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione di suolo pubblico; è fatto salvo l'eventuale tributo, se ed in quanto dovuto.

Articolo 5 - Sanzioni e rimessa in pristino

1- Sempre che il fatto non costituisca reato, o che non sia già sanzionato da norme speciali, e salvo previsione di sanzione specificamente prevista, chiunque viola le norme del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 seguendo i criteri della procedura sanzionatoria amministrativa.

2- Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3- L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4- Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione, amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5- Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, lo stesso dovrà sempre essere

messo a disposizione degli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00

6- Qualora il trasgressore sia invitato al ripristino del precedente stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere realizzate in modo difforme a quanto dettato nel presente Regolamento, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento assegnando un termine per adempiere.

7- In caso di inottemperanza o di ottemperanza, oltre ai termini assegnati, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Si provvederà, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione delle opere non conformi a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

8- E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 689/81 e del dPR 571/82. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale e del pubblico decoro

Articolo 6 - Comportamenti vietati

1- A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) effettuare pubblicità mediante volantinaggio nelle seguenti forme:
 - affiggere manifesti, volantini o altro materiale pubblicitario sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi supporto murale o strutturale che non sia all'uopo destinato;
 - conferire volantini, opuscoli o altro materiale pubblicitario sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
 - distribuire volantini ai conducenti o passeggeri dei veicoli in movimento;

E', d'altra parte, consentita, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di dépliant commerciali secondo il metodo "*porta a porta*" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o del condominio. Chiunque viola le disposizioni della presente lettera g) è soggetto alla sanzione da € 100,00 a € 300,00;

- h) collocare sui muri, sui lampioni, sulle recinzioni, sulle barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o su altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; avvalersi dell'acqua delle fontanelle del

centro urbano per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto; attingere acqua dalle fontanelle con tubi;

- ▯) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o delle attività commerciali;
- ▯) spostare, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti; depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. È consentito inserire i rifiuti solamente all'interno degli appositi cassonetti a ciò destinati;
- ▯) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; versare nelle chiaviche e nei canali di scolo qualsiasi materiale inquinante o nocivo o comunque atti a produrre esalazioni nocive e maleodoranti;
- ▯) compiere in luogo pubblico o aperto al pubblico atti che possono, esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o di inconveniente, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati e compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ▯) gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

r) fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n° 39/2000, dal Regolamento n° 48/R del 2003, dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e dalla Legge n° 116/2014:

A. nel periodo a rischio incendi, dal 01/07 al 31/08, è vietato:

- accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento di residui vegetali di qualsiasi tipologia provenienti da attività agricole e/o forestali;
- accumulare paglia, fieno o altro materiale infiammabile nei boschi o nei 50 metri dai boschi.

In detto periodo è consentito:

- accendere barbecue e bracieri in spazi o aree pertinenziali ad abitazioni, oppure in aree attrezzate debitamente segnalate ed individuate;
- autorizzare fuochi pirotecnici, falò o attività di campeggio temporanee;
- accendere fuochi oltre i 50 metri dai boschi solo per esigenze personali, dietro autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni della presente lettera r), sub A. è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 82 comma 5 lettera a) Legge Regione Toscana n° 39/2000.

Chiunque esercita le attività consentite, ma senza ottenere le necessarie autorizzazioni, è soggetto alla sanzione da € 100,00 ad € 300,00;

B. nel periodo non a rischio incendi, dal 01/09 al 30/06, è consentito raggruppare e bruciare nel luogo di produzione piccoli cumuli di materiale vegetale naturale e non pericoloso consistente in paglia, sfalci e potature derivante da attività agricola in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro alle seguenti condizioni:

- in assenza di vento;
- le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.

I residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi come parchi e giardini di pertinenza delle abitazioni devono essere smaltiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata o presso le isole ecologiche. E' sempre vietato il loro abbruciamento.

Chiunque superi il limite di materiale giornaliero da bruciare o non conferisca i rifiuti nelle modalità sopra descritte è soggetto alla sanzione da € 100,00 a € 300,00;

- s) utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici salvo nella serata del 31 dicembre ed in occasione delle manifestazioni autorizzate dall'Autorità competente a condizione che gli spettacoli pirotecnici siano esplosi in condizioni di sicurezza e lontano da persone e cose;
- t) effettuare campeggio. Oltre a quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada, si definisce campeggio:
 - installare tende di qualunque tipo e forma;
 - occupare con tavoli, sedie ed attrezzature da campeggio gli spazi nelle adiacenze dei veicoli;
 - bivaccare con attrezzature precarie o sacchi a pelo.

Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;

- ⌋) diffondere per attività artigianali, domestiche e/o occasionali, odori, gas, polveri e vapori al di fuori dei parametri di legge;
- ⌋) dimorare in baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del presente Regolamento e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

2- È consentito effettuare sabbiature all'interno di locali a condizione che venga richiesta e ottenuta l'autorizzazione da parte del competente Ufficio Ambiente del Comune qualora siano superati i limiti acustici e temporali di cui all'art. 10 del *Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico*.

3- Chiunque effettui sabbiature senza rispettare le norme del presente Regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

Articolo 7 - Altre attività vietate

1- A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperte al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie e biancheria in genere quando ciò determini disturbo, incomodo o sporcizia;
- f. stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti l'area pubblica o i luoghi aperti al pubblico. È consentito derogare a quanto sopra disposto solo nel caso in cui gli immobili non siano provvisti di terrazzi o cortili per poter accogliere tenditoi; in ogni caso deve essere evitata la caduta o il gocciolamento di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti;
- g. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli.

Articolo 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1- È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

2- Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.

3- I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia e fatto salvo quanto previsto da eventuali convenzioni e/o accordi tra privati ed Amministrazione Comunale.

4- I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

5- Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

6. E' fatto divieto di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

Articolo 9 - Rifiuti

1- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2- Qualora i contenitori di cui al precedente comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3- In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Il conferimento del cartone deve avvenire negli appositi contenitori nel rispetto degli orari stabiliti dal Piano di Raccolta della Sei Toscana resi noti mediante cartellonistica installata sulle postazioni

4- I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili da imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere depositati esclusivamente nei contenitori all'uopo predisposti. In casi eccezionali, quando l'accumulo di tali relitti rivesta una certa consistenza, può essere richiesto l'intervento a domicilio, dietro giusto compenso, al gestore del servizio di raccolta rifiuti.

5- È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, i quali devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6- È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Detti rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente:

- alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione, se chi esegue i lavori è persona *giuridica*;
- all'isola ecologica, se chi esegue i lavori è persona *fisica*.

7- È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8- Nel caso di raccolta dei rifiuti con il sistema cosiddetto "porta a porta" dovranno essere rispettate le modalità di raccolta indicate nelle apposite ordinanze sindacali che prevedono orari e modalità di raccolta.

9- Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 9 bis – L'Ispettore Ambientale Comunale

1- Per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio del territorio comunale, ferme restando le

competenze degli agenti di Polizia Municipale, è istituita la figura dell'*Ispettore Ambientale Comunale*.

2- Il servizio di ispettorato ambientale è organizzato direttamente dal Comune o avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, o della collaborazione di associazioni di volontariato.

3- L'Ispettore Ambientale Comunale, qualificato come Pubblico Ufficiale, dovrà svolgere le proprie attività di accertamento in relazione alle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto compresi mozziconi di sigarette, sigari e gomme da masticare) ed ingombranti (es: lasciare un mobile o un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani senza aver preso accordi per il recupero con la società che gestisce la raccolta rifiuti;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti;
- conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es: mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU);
- mancata rimozione delle deiezioni animali (es: non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es: non avere con sé un sacchetto);
- abbruciamento residui vegetali.

3 bis: l'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente potrà derivare dalla visione delle immagini delle "foto trappole" installate sul territorio comunale

4- La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale è individuata con provvedimento del Sindaco previa verifica, da parte del Comando di Polizia Municipale, dell'idoneità per lo svolgimento del servizio.

5- L'idoneità del servizio di cui sopra sarà valutata a seguito di uno specifico corso di formazione della durata minima di 20 ore mirato specificatamente alle procedure sanzionatorie.

Articolo 10 - Sgombero neve

1- I proprietari e i conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi.

2- È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3- Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari delle attività commerciali esistenti al piano terreno.

Articolo 10 bis – Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 del D.L 14/2017 coordinato con la legge di conversione n° 48/2017

Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge n° 48/2017

Sezione II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 11 - Manutenzione delle facciate, e degli edifici e dei fondi ad uso commerciale, artigianale e ad uso autorimessa

1- Fatta salva l'applicabilità del *Regolamento Edilizio Comunale*, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al rifacimento delle tinteggiature nonché alla manutenzione degli ambienti porticati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità da parte dei competenti uffici comunali.

2- È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in tale stato di conservazione da impedire che le acque cadano sul pubblico suolo.

3- È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre od altro, o ad imbiancature in genere, di apporre idonea segnaletica al fine di evitare danni ai passanti.

4- È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici. Il Sindaco potrà autorizzare eventuali opere dell'ingegno (murales) che abbiano lo scopo di abbellire le facciate di edifici o altre opere.

5- I proprietari dei fabbricati provvederanno, secondo necessità, all'estirpamento della vegetazione proveniente dalla loro proprietà, lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

6- I proprietari dei fondi ad uso commerciale, artigianale o ad uso autorimessa, anche se non utilizzati, dovranno mantenere in sicurezza e secondo i principi del decoro le vetrine e le saracinesche, tinteggiando queste ultime su indicazione e richiesta degli uffici comunali e della Polizia Municipale.

7- Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, ad esclusione del successivo comma 8 - sanzionato ai sensi del Regolamento Edilizio comunale - è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione da € 80,00 a € 500,00.

8- Gli impianti tecnologici a vista, quali impianti di condizionamento o climatizzazione, gruppi di refrigeramento e simili, nonché le parabole televisive, dovranno essere installati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio vigente. Gli impianti e le parabole televisive già installati alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi al Regolamento Edilizio dovranno essere adeguati alla norma regolamentare entro il 30 giugno 2017. Della sanzione pecuniaria e accessoria risponde in solido l'installatore dell'impianto.

Articolo 12 - Tende su facciate di edifici

1- Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque che siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2- Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali*, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso lasciare 30 centimetri di marciapiede libero ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dalla Polizia Municipale, previo parere del Settore Lavori Pubblici.

3- Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli

indicatori delle vie, la segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

4- E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia le tende di cui sopra che dovranno essere pulite e mantenute in buono stato. La pulizia delle tende potrà avvenire solo nelle ore di minor flusso pedonale ed in modo da recare il minor disagio possibile.

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 13 - Divieti

1- E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche ed in genere in qualsiasi superficie acquosa, ovunque presenti.

Articolo 14 - Disposizioni sul verde privato e aree pertinenziali

1- Fatto salvo quanto disposto dal *Regolamento Comunale del verde* i proprietari privati di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

2- I terreni privati ed i giardini di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare taglio dell'erba.

3- Le aree pertinenziali potranno essere recintate dai proprietari o dagli aventi titolo con le modalità stabilite dal regolamento edilizio vigente.

4- In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

5- Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 15 - Disposizioni sui terreni agricoli

1- I proprietari (o comunque aventi titolo) di fondi agricoli, nelle opere di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito.

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici diverse dalle occupazioni con arredi e strutture complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Sezione I

Disposizioni generali e specificazioni

Articolo 16 - Disposizioni generali

1- A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2- È soggetto all'obbligo di richiedere preventivamente ed ottenere specifica autorizzazione chiunque intenda occupare:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri, previa presentazione agli uffici competenti dell'atto di consenso da parte degli aventi titolo;
- i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3- Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere tecnico dei competenti Uffici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica. Ove l'occupazione riguardi aree in parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità della stessa e delle strutture mediante le quali essa si realizza, deve tenere conto dei pareri espressi ai fini della salvaguardia ambientale, architettonica e del decoro dell'ambiente.

4- Le autorizzazioni sono corredate di specifiche prescrizioni che devono essere rispettate dall'avente titolo quali clausole vincolanti dell'atto medesimo; qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5- L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata, sospesa o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e/o quando sia incompatibile con le esigenze di cui al precedente comma 3 del presente articolo, ovvero quando non venga osservata nella sua totalità.

6- Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali*, nonché alle speciali delibere della Giunta Comunale per particolari situazioni o circostanze.

7- Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

7 bis - In caso di apertura di cantieri edili nel Centro Storico, in Corso Italia, in Via Lombroso, in Via Galilei e nelle zone in cui insistono autorizzazioni del commercio su area pubblica, l'ufficio che riceve la richiesta di occupazione del suolo pubblico informa dei lavori le associazioni firmatarie del protocollo d'intesa per la concertazione in materia di commercio, artigianato ed industria di cui alla Delibera G.C. N°2018/40 per poi dare seguito alla procedura concordata;

Articolo 16 bis - Procedure di rilascio e criteri di assegnazione

1- La domanda di concessione di suolo pubblico deve pervenire agli uffici della Polizia Municipale con un anticipo minimo di 7 (sette) giorni e massimo di 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista di occupazione, salvo urgenze comprovate; in caso di richieste diverse riguardanti il medesimo periodo ed il medesimo luogo, si tiene conto del timbro di protocollo di arrivo.

2- La risposta dell'Amministrazione Comunale deve essere emessa nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di protocollo della richiesta.

3- Salvo i casi di occupazione di suolo pubblico attinenti ad attività di servizio operativo e/o commerciale, i criteri di assegnazione delle aree sono i seguenti:

- a. il periodo di occupazione delle aree pubbliche - oggetto anche di unica istanza - non può superare nell'arco di un trimestre il totale di 6 (sei) giorni di durata, di cui i primi 3 (tre) giorni anche consecutivi, e gli altri 3 (tre) giorni non consecutivi, distribuiti nell'arco temporale assegnato;
- b. la superficie concessa non deve superare mq. 15.00;
- c. l'area occupata può essere coperta da 'gazebo' ancorato in modo sicuro e decoroso sotto il profilo ambientale;

- d. la struttura utilizzata per l'occupazione deve rispondere ai criteri di decoro e di sicurezza: non sono pertanto ammesse combinazioni di materiale inidoneo, a giudizio tecnico, secondo i criteri ora indicati.

4- Sono vietate le occupazioni davanti agli esercizi pubblici o di vicinato se l'occupazione non attiene all'attività stessa.

5- L'occupazione di suolo pubblico attinente ad iniziative di informazione di partiti politici, sindacati, associazioni, comitati è consentita sull'intero territorio ma, relativamente alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) ed alle Aree Pedonali Urbane (APU), è ammessa solo nei seguenti spazi:

- Piazza Cappelletti (max due postazioni) esclusivamente *lato vicolo del Teatro*
- Piazza Verdi (max due postazioni)
- Piazza Gramsci (max due postazioni)
- Corso Italia (max una postazione lato aiuola spartitraffico)
- Via Ferrer, nel tratto tra Via Costa e Corso Italia (max due postazioni).

6- A tutela della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione delle persone disabili, i cantieri operativi di servizi o edili e in generale tutte le occupazioni di aree pubbliche devono osservare le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, dettate in materia di occupazione di suoli, depositi, opere e cantieri, sia per le ore diurne che notturne.

7- Ove esistano iniziative/manifestazioni, non è concessa sovrapposizione di occupazioni; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione per la sopraggiunta concomitanza con iniziative organizzative dalla stessa l'Amministrazione Comunale.

8- Per le occupazioni di suolo pubblico per la vendita temporanea occasionale cosiddetta "di soggetti particolari" da parte di associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ecc., si rimanda alla specifica disciplina contenuta nel *Regolamento del Piano del commercio sulle aree pubbliche* vigente, ancorché la relativa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sia rilasciata dalla Polizia Municipale.

Articolo 17 - Specificazioni

1- Fatte salve le disposizioni regolamentari in materia di TOSAP, le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:

- a) *temporanee*: sono tali le occupazioni che si rendano necessarie nell'interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico ed inoltre quelle per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- b) *permanenti*: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2- Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Qualora il titolare abbia necessità di usufruire ulteriormente della occupazione dovrà richiedere al competente ufficio comunale il rinnovo della concessione stessa. Le imprese che eseguono lavori sulle strade e per i quali sia stata redatta specifica ordinanza per la modifica della circolazione, qualora non rispettino i tempi indicati nella medesima devono comunicare al Settore LL.PP. la data di fine lavori.

3- Il suolo pubblico occupato, qualunque sia la natura dell'occupazione, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie

Articolo 18 - Occupazioni per manifestazioni

1- Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree

o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intendono utilizzare;
- impianti elettrici;
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

2- L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio del Settore Lavori Pubblici.

3- Ferma restando la calendarizzazione di cui al *Regolamento Comunale per le sagre e feste*, in presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale concederà l'assegnazione del suolo pubblico, oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche attraverso la valutazione dell'opportunità della manifestazione in oggetto rispetto alle attività già programmate.

4- L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento, salvo deroghe per casi da valutare di volta in volta.

5- Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Articolo 18 bis – Occupazione del suolo pubblico di Piazza G. Bovio

1- L'occupazione del suolo pubblico di Piazza G. Bovio può essere autorizzata solo per concerti, manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo, culturale e musicale previa valutazione dell'impatto dell'iniziativa sull'ambiente da parte dei competenti uffici comunali.

2- Gli organizzatori dovranno presentare domanda all'Amministrazione Comunale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento, salvo urgenze comprovate. L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Polizia Municipale dopo aver acquisito il parere del Servizio Associazioni, Sport e Giovani, del servizio Sviluppo Economico e Turismo, e del Settore Lavori Pubblici.

3- Nei casi in cui, per le particolari caratteristiche dell'occupazione, sussistano effettivi rischi di danneggiamento per il pavimento della Piazza, l'autorizzazione all'occupazione sarà subordinata al pagamento di una cauzione, fissata di volta in volta da parte del competente ufficio del Settore Lavori Pubblici sulla base dei possibili pericoli derivanti per la piazza dall'occupazione.

Articolo 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1- L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dallo specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate o appositamente individuate dall'Amministrazione stessa.

Articolo 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1- L'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo, quali vasi ornamentali e fioriere, può essere autorizzata, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono previo parere dell'apposito *Gruppo di lavoro per la gestione del Decoro Urbano* all'uopo costituito in seno all'Amministrazione Comunale.

2- La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica o

computerizzata, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3- Su proposta del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 1, potranno essere anche subordinate al parere preventivo della Commissione Edilizia integrata; parere comunque obbligatorio quando siano interessate aree soggette a vincoli paesaggistici.

Articolo 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1- Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.

1 bis- La pubblicità effettuata a mezzo veicoli ad uso speciale destinati e attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. "vele pubblicitarie"), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento"

1 ter- La pubblicità di cui al comma 1 bis effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un'ora, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta alla normativa del Codice della Strada, oltreché del presente regolamento.

1 quater- E' vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all'art. 54 lett. G) del Codice della Strada e dell'art. 203, comma II, lett. Q) del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all'attività svolta.

2- E' vietato nel centro abitato il posizionamento di strutture pubblicitarie ad esclusione dei messaggi di interesse pubblico oppure di quelli finalizzati al lancio di iniziative di carattere commerciale, manifestazioni o spettacoli, purché avvenga solo mediante affissione:

- a. di striscioni o stendardi da installarsi secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
- b. su supporti fissi già esistenti sulla strada interessata alla pubblicità;
- c. in carattere tipografico o comunque con grafia a carattere di stampa e con colori non fluorescenti;
- d. per un periodo limitato all'attività da promuovere, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa.

2 bis – E' comunque sempre vietata la collocazione di locandine e di ogni altro tipo di struttura pubblicitaria:

- a. negli spazi adibiti a verde pubblico, compresi quelli che definiscono le aree di svincolo viabilistico o comunque di intersezione;
- b. sui marciapiedi e sul ciglio stradale.

3- È ammessa la collocazione di stendardi sui pali dell'illuminazione pubblica secondo quanto disposto dalla Piombino Patrimoniale srl incaricata sia dell'installazione che della gestione di questa tipologia di spazi pubblicitari

4- Osservando le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dal Settore Lavori Pubblici, è ammessa la collocazione di pannelli indicatori, detti "trepiedi", o "totem", solo per indicare messaggi culturali, turistici e/o di promozione politica-sociale e purché, a giudizio insindacabile della Polizia Municipale, non rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

5- Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari.

6- Chiunque violi le disposizioni dei commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.

Articolo 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1- Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio comunale del Settore dei LL.PP.. Nei casi in cui tali lavori possano interferire con attività produttive ivi prospicienti devono essere attivati gli strumenti di concertazione previsti dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n°2018/40 del 14/02/2018.

2- La comunicazione di cui al precedente comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data entro un termine massimo di 7 (sette) giorni al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato, previa informazione al Comando di Polizia Municipale per concordare l'apposizione della segnaletica adeguata.

3- Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni dovranno essere osservate in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Articolo 23 - Occupazioni per attività di riparazione veicoli a due ruote

1- L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di operazioni da parte di chi esercita attività di riparazione di veicoli a due ruote in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2- L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3- È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4- L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

Articolo 24 - Occupazioni per traslochi

1- Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2- Accertato che nulla osti, il Comando Polizia Municipale autorizza all'occupazione e manda copia degli atti all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti. Il Comando Polizia Municipale, se necessario, provvede alla redazione di apposita ordinanza per la modifica all'ordinaria circolazione.

3- L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata con idonea segnaletica da apporre a cura del richiedente.

Articolo 25 - Occupazioni del soprassuolo

1- Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Articolo 26 - Occupazioni di altra natura

1- L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Articolo 27 - Occupazioni per comizi e raccolte firme

1- L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o referendum, è concessa secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 bis.

Articolo 27 bis – Occupazioni a servizio clienti degli alberghi

1- E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la sosta dei veicoli, in corrispondenza o prossimità degli accessi principali degli alberghi (come definiti dalla Legge Regione Toscana n° 86/2016), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico bagagli dei clienti;

2- Durante le operazioni di carico e scarico bagagli sui veicoli dovrà essere apposto in maniera ben visibile un apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale;

3- La Polizia Municipale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con il seguente criterio:

- nessuna autorizzazione per strutture con capienza inferiore a cinque posti letto
- autorizzazione per la sosta di un veicolo per strutture con capienza fino a venti posti letto
- autorizzazione per la sosta di due veicoli per strutture con capienza da ventuno posti letto fino a cinquanta posti letto
- autorizzazione per la sosta di tre veicoli per strutture con capienza superiore a cinquanta posti letto

4- L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

5- La segnaletica verticale e orizzontale sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente, che dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV**Disposizioni in materia di commercio, pubblici esercizi e mestieri girovaghi****Articolo 28 - Rifiuto di vendita**

1- Ai commercianti è fatto divieto di rifiutare la vendita dei prodotti contenuti nel proprio esercizio o deposito, salvo giusta causa. Chiunque non ottemperi alla presente disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

Articolo 29 - Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie

1- In particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 20 (venti).

2- In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3- L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni di vario tipo che interessino aree pubbliche, parchi, giardini pubblici e isole pedonali è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici

comunali.

Articolo 30 - Occupazioni per esposizione di merci

1- Salvo quanto previsto dal Regolamento di occupazione del suolo pubblico per pubblici esercizi ed attività commerciali ed artigianali, a chi esercita attività commerciali in locali adiacenti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché sia garantita una superficie sul marciapiede non inferiore a mt. 1,50 per il transito dei pedoni e delle persone con limitate o impedito capacità motorie; sono fatte salve le situazioni pregresse al presente Regolamento.

2- Il titolare dell'attività commerciale del settore alimentare, nell'occupare suolo pubblico, dovrà comunque garantire il rispetto delle comuni norme di igiene.

3- I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

4- Per l'esposizione di merci non è consentito l'utilizzo di cassette o altro materiale impilato, ovvero di strutture di fortuna, precarie o posticce; devono essere utilizzate tavole o pianali, sistemati su strutture di materiale metallico o in legno.

5- L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Salvo specifica autorizzazione, le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'esercizio stesso, salvo specifica autorizzazione in deroga.

Articolo 31 - Occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione

(articolo abrogato dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con elementi con arredi e strutture temporanee e complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali)

Articolo 32 - Artisti di strada

1- L'esibizione degli artisti di strada è consentita nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, nei parchi e nei giardini pubblici dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24, senza costituire intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni o di eventuali veicoli e precludere o ostacolare l'accesso a edifici o esercizi commerciali.

2- Gli artisti di strada che intendono esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne comunicazione preventiva, per iscritto, al Comando Polizia Municipale, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni feriali.

3- La comunicazione dovrà contenere le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso e la precisazione sull'utilizzo o meno di strumenti musicali e di eventuali forme di amplificazione. L'Ufficio competente provvede a dare attestazione della comunicazione ricevuta ed a dettare eventuali prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di eventuali circostanze di tempo e di luogo di carattere contingente.

4- L'eventuale utilizzo di strutture o di elementi fissi è vietato, salvo espressa autorizzazione in deroga.

5- E' fatto altresì divieto, durante l'esibizione, di diffusione sonora con impianti di amplificazione, eccetto quelli di piccole dimensioni, purché le emissioni sonore, in rapporto del rumore di fondo non risultino eccessive rispetto ai limiti acustici di zona così come previsti dal vigente piano acustico e/o fonte di disturbo; gli addetti alla vigilanza e al controllo del rispetto del seguente Regolamento possono intervenire per interdire l'uso degli stessi o per disporre l'allontanamento dell'artista dal luogo prescelto al fine di prevenire o arginare situazioni di incompatibilità ambientale.

6- L'artista di strada nello svolgimento dell'attività, non può utilizzare, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, salvo espressa e motivata autorizzazione.

7- È vietato all'artista di strada fare uso durante lo spettacolo di fuoco, armi da taglio o qualsiasi altro oggetto che possa arrecare pericolo per il pubblico, salvo espressa e motivata autorizzazione.

8- L'artista di strada assume l'obbligo, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché dei danni causati a persone, animali o cose nell'esercizio della propria attività.

TITOLO V

Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 33 - Disposizioni generali

1- Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'industria o un'attività comunque denominata, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Articolo 34 - Lavoro notturno

1- Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente, né saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

2- Le attività lavorative di cui al comma precedente sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici sanitari e sono soggette a tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3- Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario derogare a quanto disposto dal comma 1, previo parere dei competenti servizi sanitari e con provvedimento dell'Autorità Comunale, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio.

Articolo 35 - Spettacoli e intrattenimenti

1- Le autorizzazioni per pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento, prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza, possono essere rilasciate solo previo deposito da parte dei richiedenti della Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti di classe acustica, o previo rilascio dell'autorizzazione del Servizio Ambiente, in deroga ai limiti di classe acustica.

2- Le manifestazioni di pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento possono essere autorizzate dalle ore 10 alle ore 24, salvo autorizzazione in deroga non semplificata a firma del Sindaco, così come disposto dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*.

3- Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4- I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano gravi disturbi, forti disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le misure possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate vicinanze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale. Chiunque viola detta disposizione è soggetto alla sanzione da € 80,00 a € 500,00.

5- L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali ed in caso di persistenza di fenomeni di disagio può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza comunale.

6- Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Articolo 36 - Circoli privati

1- Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al successivo articolo 37, comma 1.

Articolo 37 - Abitazioni private

1- Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti oggettive di molestie e disturbi prima delle ore 7 e dopo le ore 22, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2- Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

3- Nella circostanza dell'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque uso destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. I lavori non potranno essere comunque effettuati:

- nei *giorni feriali*, prima delle ore 8 e dopo le ore 20;
- nei *giorni festivi*, prima delle ore 10, e fra le ore 12 e le 15 e dopo le ore 20,00.

Gli stessi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4- In caso di lavori edili con impiego di strumenti che comportano il superamento dei limiti di classe acustica si rimanda all'art 10 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico e norme tecniche per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Articolo 38 - Strumenti musicali

1- Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2- Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 39 - Dispositivi acustici antifurto

1- Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici installati sui veicoli non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Qualora il segnale superi tali limiti e rechi grave disturbo alla quiete pubblica, le forze di Polizia potranno disporre la rimozione del mezzo. Quest'ultimo verrà collocato in area lontana dal centro abitato e restituito all'avente titolo solo dopo il pagamento delle spese di custodia e rimozione.

2- I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. La durata del segnale non può superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI

Normativa in materia di animali

Articolo 40 - Tutela degli animali

- 1- Fatto salvo quanto disposto dal *Regolamento Comunale sulla tutela degli animali*:
- a) è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
 - b) chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di sofferenza per l'animale;
 - c) la vendita degli animali su aree pubbliche è consentita secondo le modalità di legge.
 - d) gli animali da reddito e da cortile possono essere detenuti solo in terreni agricoli e custoditi in modo tale che non si allontanino dall'area privata creando quindi pericolo per la circolazione stradale

Articolo 41 - Animali molesti

- 1- In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che oggettivamente disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2- Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizioni del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, facendo salve ulteriori azioni di legge.

Articolo 42 - Mantenimento e conduzione dei cani

- 1- Fatto salvo quanto disposto dalla normativa regionale in materia e dal *Regolamento Comunale sulla tutela degli animali*:
- a) i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio. Con ordinanza sindacale verrà imposto l'uso della museruola ai cani identificati come "morsicatori" dai servizi veterinari. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 metri;
 - b) nei parchi e giardini pubblici i cani possono essere lasciati liberi, laddove esistano aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari e/o i loro conduttori;
 - c) I cani possono essere condotti nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, salvo che sia apposto all'esterno del locale espresso divieto e ne sia data comunicazione all'Ufficio Diritti degli animali. I cani devono essere comunque condotti in modo da non recare danno alle persone;
 - d) *(abrogato dal Regolamento sulla tutela degli animali)*
 - e) a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura meccanica per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani;
 - f) i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni ogni spazio pedonale di uso pubblico; qualora ciò si verifichi devono provvedere alla immediata rimozione delle feci ed al ripristino dello stato preesistente;
 - g) è vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 2- In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 3- Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, qualora non sia rintracciabile il proprietario o accompagnatore del cane, lo stesso verrà posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
- 4- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al *Regolamento Comunale sulla tutela degli animali*.

5- Chiunque non abbia con sé idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni o non provveda all'immediata pulizia delle deiezioni, in deroga alle sanzioni previste dall'art. 49 del *Regolamento Comunale sulla tutela degli animali*, è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 100,00 a €300,00.

Articolo 43 - Alimentazione degli animali

1- È consentito alimentare colonie di gatti purché il luogo sia successivamente pulito dai residui di cibo o dai contenitori.

2- È vietato, nel centro urbano, alimentare, con qualsiasi tipo di cibo, piccioni, gabbiani o volatili di ogni tipo, sia da luoghi pubblici che privati.

TITOLO VII Norme transitorie e finali

Articolo 44 - Abrogazioni

1- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con lo stesso incompatibili o in contrasto.